

Lezione 7. PRINCIPI GIURIDICI ATTORNO AL *MUNUS SANCTIFICANDI*

1. I sacramenti come beni giuridici e il *munus sanctificandi*

— Le radici sacramentali del diritto canonico. La grazia e la *res iusta*.

— Peculiarità dei sacramenti: beni della Chiesa e beni dei singoli

— *Munus sanctificandi*

Can. 835 - § 1. Esercitano la funzione di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi sacerdoti, i principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata.

§ 2. Esercitano la stessa funzione i presbiteri, i quali cioè, partecipano essi stessi del sacerdozio di Cristo, come suoi ministri sotto l'autorità del Vescovo, sono consacrati per celebrare il culto divino e santificare il popolo.

§ 3. I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni del diritto.

§ 4. Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche gli altri fedeli partecipando attivamente secondo modalità proprie nelle celebrazioni liturgiche, soprattutto in quella eucaristica; partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei figli.

— *Munus sanctificandi*: amministrazione dei sacramenti ed altre azioni:

Can. 839 - § 1. La Chiesa adempie la funzione di santificare anche con altri mezzi, cioè con la preghiera, mediante la quale si supplica Dio affinché i fedeli siano santificati nella verità, come pure con le opere di penitenza e di carità, le quali aiutano grandemente a radicare e corroborare il Regno di Cristo nelle anime e contribuiscono alla salvezza del mondo.

§ 2. Provvedano gli Ordinari dei luoghi che le preghiere e i pii e sacri esercizi del popolo cristiano siano pienamente conformi alle norme della Chiesa.

— “Amministrare la amministrazione”

— Disciplina dei sacramenti: conoscere la realtà (essenza e finalità dei sacramenti)

- Ministri: per diritto divino positivo e per diritto umano
- Ministri tenuti ad amministrarli
- Modalità dell'amministrazione
- Requisiti oggettivi e soggettivi per riceverli

— la *communicatio in sacris*: i principi stabiliti dal Vaticano II

* *Orientalium Ecclesiarum*:

26 - *Principi della "comunicazione in cose sacre"*

26. La comunicazione in cose sacre che offende l'unità della chiesa o include la formale adesione all'errore o il pericolo di errare nella fede, di scandalo e di indifferentismo, è proibita dalla legge divina. Ma la prassi pastorale dimostra, per quanto riguarda i fratelli orientali, che si possono e si devono considerare varie circostanze di singole persone, nelle quali né si lede l'unità della chiesa, né vi sono pericoli da evitare, e invece urgono la necessità della salvezza e il bene spirituale delle anime. Perciò la chiesa cattolica, secondo le circostanze di tempi, di luoghi e di persone, ha usato spesso e usa una più mite maniera di agire, offrendo a tutti tra i cristiani i mezzi della salvezza e la testimonianza della carità, per mezzo della partecipazione nei sacramenti e nelle altre funzioni e cose sacre. In considerazione di questo, il santo concilio, "per non essere noi, per la severità della sentenza, di impedimento a coloro che sono salvati" e per fomentare di più l'unione con le chiese orientali da noi separate, stabilisce il seguente modo di agire.

27 *Applicazione pastorale della "comunicazione in cose sacre"*

27. Posti i principi sopra ricordati, agli orientali, che in buona fede si trovano separati dalla chiesa cattolica, si possono conferire, se spontaneamente li chiedono e siano ben disposti, i sacramenti della penitenza, dell'eucaristia e dell'unzione degli infermi; anzi, anche ai cattolici è lecito chiedere questi sacramenti da quei ministri acattolici, nella cui chiesa si hanno validi sacramenti, ogni volta che la necessità o una vera spirituale utilità a ciò induca, e l'accesso a un sacerdote cattolico riesca fisicamente o moralmente impossibile.
28. Similmente, posti gli stessi principi, per una giusta ragione è permessa la partecipazione in funzioni, cose e luoghi sacri tra cattolici e fratelli separati.
29. Questa maniera più mite di comunicazione in cose sacre con i fratelli delle chiese orientali separate è affidata alla vigilanza e al governo delle autorità gerarchiche locali, affinché, consigliatesi tra di loro e, se occorra, udite anche le autorità gerarchiche delle chiese separate, abbiano a regolare con efficaci e opportune prescrizioni e norme i rapporti dei cristiani tra di loro.

Vaticano II, *Unitatis Redintegratio*, n.8:

In alcune speciali circostanze, come sono le preghiere che vengono indette " per l'unità", e nei congressi ecumenici lecito, anzi desiderabile che i cattolici si associno nella preghiera con i fratelli separati. Queste preghiere in comune sono senza dubbio un mezzo molto efficace per impetrare la grazia dell'unità, sono una genuina manifestazione dei vincoli, con i quali i cattolici sono ancora uniti con i fratelli separati: " Poiché dove sono due o tre adunati nel nome mio, ci sono io in mezzo a loro" (Mt. 18, 20).

Tuttavia la comunicazione in cose sacre non la si deve considerare come un mezzo da usarsi indiscriminatamente per il ristabilimento dell'unità dei cristiani. Questa comunicazione dipende soprattutto da due principi: dalla manifestazione dell'unità della chiesa e dalla partecipazione ai mezzi della grazia. La manifestazione dell'unità per lo più vieta la comunicazione. La partecipazione della grazia talvolta la raccomanda. Circa il modo concreto di agire, avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo, di luogo, di persone, decida prudentemente l'autorità episcopale del luogo, se non stabilito diversamente dalla conferenza episcopale, a norma dei propri statuti, o dalla santa sede.

— Principi della prassi della *communicatio in sacris*:

Il fatto che i sacramenti significhino l'unità della Chiesa vieta, nei più dei casi, la *communicatio in sacris* con chi non è in piena comunione, secondo le manifestazioni esterne, con la Chiesa cattolica, ma, in certe circostanze, la necessità della grazia consiglia questa *communicatio*. La *communicatio in sacris* permessa non è un mezzo di politica ecumenica: non si può usare la *communicatio in sacris* per significare l'unità, ma soltanto come aiuto ad una necessità spirituale. Le possibilità di *communicatio in sacris* dipenderanno dal grado di unità nella fede e nei sacramenti. Riguardo alla *communicatio in sacris*, quello che non è permesso si deve ritenere vietato.

Per quanto riguarda l'ammissione di un cristiano acattolico all'eucaristia cattolica bisogna considerare che la fede eucaristica contiene in sé, oggettivamente, tutta la fede cattolica e, per tanto, se un fedele manifesta fede cattolica nell'eucaristia, per il *nexus misteriorum* dovrebbe ammettere tutte le altre verità della fede. Questo permette che in certi casi di necessità della grazia, insieme a ignoranza invincibile e buone disposizioni personali, possano esservi le condizioni perché quel fedele riceva con frutto il sacramento.

— Applicazione della *communicatio in sacris*

- CIC can. 844 (=CCEO can. 671): casi di *communicatio in sacris* permessa nella Penitenza, Eucaristia e Unzione dei malati:

§1: Norma generale: ricevere e amministrare da cattolico a cattolico.

§2. Requisiti perché un **cattolico** acceda a un ministro non cattolico:

- necessità o utilità spirituale.
- ministro di Chiesa in cui questi sacramenti siano validi (gli anglicani sono esclusi. DE 132).
- impossibilità di accedere al proprio ministro.

§3. Requisiti perché un **non cattolico orientale** acceda al ministro cattolico (cfr. OE n. 27):

- richiesta spontanea
- ben disposti.

- impossibilità di accedere al proprio ministro...? Il canone non lo richiede, ma l'enc. *Ecclesia de Eucharistia* n. 45¹ e la es. ap. *Sacramentum caritatis* n. 56² affermano che si deve trattare solo di casi eccezionali, in circostanze speciali e a singole persone.

§4. Perché **altri cristiani non cattolici** accedano al ministro cattolico:

- pericolo di morte o necessità grave secondo norme della Conferenza episcopale o del vescovo.
 - richiesta spontanea.
 - ben disposti.
 - impossibilità di accedere al proprio ministro.
 - manifestare fede cattolica riguardo al sacramento
- Altre applicazioni, soprattutto per i cattolici orientali (cfr. PCUC, *Direttorio ecumenico*, del 25 marzo 1993)
 - * La concelebrazione con acattolici è sempre vietata (CIC can. 908, CCEO can. 702): perché mai esiste la “necessità di concelebrazione”, e concelebrazione soltanto si giustifica come mezzo per esprimere l'unità tra i concelebranti³.
 - * Altre possibilità di condivisione nelle risorse spirituali (sacramentali o non):
 - Esequie ecclesiastici per acattolici (CIC can. 1183 § 3, CCEO can. 876).
 - Lettore nella s. Messa (DE 133)
 - Altri interventi in diversi atti di culto (DE 116-127)
 - Matrimoni misti (cc. 1124-1128)
 - Battesimo di bimbo ortodosso: CCEO can. 681 § 5. Il m.p. *De concordia inter Codices* [DCC] del 31.V.2016, ha concesso questa possibilità anche ai sacerdoti latini (CIC can. 868 § 3 DCC).
 - Padrino ortodosso di battesimo cattolico (CCEO can. 685 §3). Il DE 98b lo applica anche ai latini (legittimamente?).
 - Benedizione cattolica di un matrimonio ortodosso (CCEO can. 833 § 1), possibilità che ora esiste anche per i sacerdoti latini (CIC can. 1116 § 3).
 - Benedizione ortodossa di un matrimonio cattolico (CCEO can. 832 § 2).
 - Partecipazione attiva dei cattolici nel culto acattolico (CCEO can. 670).
 - Criteri per l'uso dei luoghi di culto: cattolico per non cattolico e viceversa (cfr. CCEO can. 670; DE 137).

2. Diritto canonico e sacra liturgia

— Vaticano II, cost. *Sacrosanctum Concilium*, can. 834:

— Cosa è la liturgia. Bene pubblico e privato:

Can. 834 - § 1. La Chiesa adempie la funzione di santificare in modo peculiare mediante la sacra liturgia, che è ritenuta come l'esercizio della funzione sacerdotale di Gesù Cristo, nel quale per mezzo di segni sensibili viene significata e realizzata, in modo proprio a ciascuno, la

¹ «Questo documento chiarisce che l'amministrazione dell'Eucaristia ai cristiani non cattolici deve essere sempre «in circostanze speciali, a singole persone. In questo caso, infatti, l'obiettivo è di provvedere a un grave bisogno spirituale per l'eterna salvezza di singoli fedeli, non di realizzare una *intercomunione*, impossibile fintanto che non siano appieno annodati i legami visibili della comunione ecclesiale» GIOVANNI PAOLO II, Litt. Enc. *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, in AAS 95 (2003) pp. 433-475, n. 45.

² «Ciò suppone però il verificarsi di determinate ed *eccezionali* situazioni connotate da precise condizioni» BENEDETTO XVI, Esort. Ap. *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, in AAS 99 (2007), pp. 105-180, n. 56.

³ «Siffatta concelebrazione non sarebbe un mezzo valido, e potrebbe anzi rivelarsi *un ostacolo al raggiungimento della piena comunione*, attenuando il senso della distanza dal traguardo e introducendo o avallando ambiguità sull'una o sull'altra verità di fede. Il cammino verso la piena unità non può farsi se non nella verità. In questo tema il divieto della legge della Chiesa non lascia spazio a incertezze, in ossequio alla norma morale proclamata dal Concilio Vaticano II», *Ecclesia de Eucharistia*, n. 44.

La concelebrazione proibita del Sacrificio eucaristico insieme a ministri di Comunità ecclesiali i quali non hanno la successione apostolica, né riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale, è uno dei *delicta graviora* riservati alla CDF: cfr. CIC cc. 908 e 1365; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati: sui delitti più gravi riservati alla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede*, in AAS 93 (2001), p. 786; CONGREGAZIONE PER IL CULTO E DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, istr. *Redemptionis sacramentum*, 25.III.2004, n. 172 c.

santificazione degli uomini e viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle membra, il culto di Dio pubblico integrale

§ 2. Tale culto allora si realizza quando viene offerto in nome della Chiesa da persone legittimamente incaricate e mediante atti approvati dall'autorità della Chiesa.

Can. 837 - § 1. Le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa stessa, che è "sacramento di unità", cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei Vescovi; perciò appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; i singoli membri poi di esso vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli ordini, delle funzioni e dell'attuale partecipazione.

§ 2. Le azioni liturgiche, per il fatto che comportano per loro natura una celebrazione comunitaria, vengano celebrate, dove ciò è possibile, con la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli.

— La liturgia come *res iusta*: diritto della Chiesa, diritto dei fedeli

— Diritto al proprio rito

Can. 214: I fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa

Can. 846 - § 1. Nella celebrazione dei sacramenti, si seguano fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa.

§ 2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito.

Biritualismo concesso dalla Sede Apostolica (can. 674, § 2 CCEO) e passaggio ad un'altra Chiesa rituale *sui iuris*. Un vescovo latino non può ordinare un fedele orientale se non con indulto della Sede Apostolica (can. 1015, § 2)

— La liturgia e la sua disciplina

Can. 838 - § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall'autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano.

§ 2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere gli adattamenti approvati a norma del diritto dalla Conferenza Episcopale (*), nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.

§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la conferma (*) della Sede Apostolica.

§ 4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti.

(*) Le frasi sottolineate sono modifiche introdotte dal m.p. *Magnum principium*, del 3.IX.2017.